



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

BANDO DI CONCORSO
IL CAPO DIPARTIMENTO

- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca e in particolare l'articolo 3 del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, che prevede previa emanazione di bandi nazionali, premi a favore degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2013-2014, presso le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al fine di sostenere la formazione artistica presso le Istituzioni e la promozione dell'eccellenza degli studenti;
- VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, articolo 2, comma 1, che dispone "Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento;
- VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, articolo 6, comma 3, lettera a), recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, con il quale la possibilità di assegnare i predetti premi, è stata estesa anche agli studenti iscritti nell'anno accademico 2014-2015;
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, articolo 9, comma 2 quinquies, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, che dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128;
- VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche ed integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati, ed in particolare l'articolo 2, comma 1;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f) e al comma 6;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 recante definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 – 2016;
- VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
- VISTO il decreto ministeriale 21 gennaio 2014, n. 23 con cui sono stati individuati quattro settori di intervento, di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, con cui i relativi premi sono stati intitolati alla memoria del Maestro e Senatore a vita Claudio Abbado;
- VISTO il decreto dipartimentale 15 maggio 2014, n. 1724 del Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, di costituzione di un gruppo di lavoro con il compito di provvedere, tra l'altro, ai criteri di assegnazione dei premi intitolati alla memoria del Maestro e Senatore a vita Claudio Abbado;
- VISTA la nota del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del 12 gennaio 2015, n. 34 con cui si affida alla Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore la redazione di uno schema di bando del Premio Abbado tenuto conto della bozza già predisposta dal gruppo di lavoro succitato d'intesa con i Direttori delle Conferenze;
- VISTA la circolare del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 18 giugno 2014 n. 3756 finalizzata alla raccolta delle candidature delle Istituzioni Musicali di cui all'articolo 2, comma 1 della citata legge 508 del 1999 ai fini dell'individuazione dei centri di gestione delle prove e dell'istruttoria amministrativa del concorso nazionale per ciascuna delle singole sezioni;
- VISTA la ripartizione in quattro settori di intervento indicata nel citato decreto ministeriale 21 gennaio 2014, n. 23 e la successiva organizzazione in 61 sezioni raggruppate in 20 sotto-settori disciplinari nonché il relativo abbinamento di detti sotto-settori con le Istituzioni di cui sopra;
- SENTITE le Conferenze dei Presidenti e dei Direttori delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e degli ISIA;
- CONSIDERATA la necessità di avvalersi delle specifiche competenze delle singole Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica al fine di garantire la corretta valutazione dei candidati a detti premi nonché la diffusione a livello nazionale delle sedi deputate alle prove relative agli individuati settori di intervento e relative sezioni;
- CONSIDERATO il mandato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di valorizzare al massimo tutti i settori della produzione artistica italiana, ritenendo altresì di dovere equilibrare il numero dei premi rispetto al bacino di utenza di ciascuno dei settori artistici individuati, attribuendo n. 4 premi per ognuna delle sezione dei Conservatori e delle Accademie di belle arti, e n. 3 premi per gli ISIA, l'Arte Drammatica e l'Accademia di Danza;
- RITENUTO pertanto di dover bandire premi per ciascuna sezione individuata nell'ambito dei quattro settori di intervento indicati nel citato decreto ministeriale 21 gennaio 2014, n. 23;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

DECRETA:

Articolo 1

(Condizioni generali)

1. E' indetto un concorso per l'attribuzione di Premi, finalizzati a sostenere la formazione artistica promuovendone l'eccellenza, a favore degli studenti iscritti negli anni accademici 2013-2014 e 2014-2015 presso le istituzioni di cui all'articolo 2 comma 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. I Premi saranno attribuiti in base a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Articolo 2

(Premi)

1. Sono previsti n. 235 premi, distribuiti per ciascuna sezione di cui all'allegato A.
2. Sono premiati fino a quattro studenti nei settori d'intervento
 - a) interpretazione e composizione musicale;
 - b) arti figurative, digitali e scenografiche.
3. Sono premiati fino a tre studenti nei settori d'intervento
 - c) arti dello spettacolo;
 - d) design.
4. L'importo di ciascun premio è modulato sulla base delle condizioni economiche, definite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, come specificato nell'allegato B. L'eventuale avanzo che si verrà a determinare una volta definite le assegnazioni dei premi nell'ambito delle classi di reddito, verrà proporzionalmente diviso tra tutti i premi assegnati.
5. I vincitori dei premi dovranno presentare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 9 comma 1, la dichiarazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). In assenza di dichiarazione ISEE viene applicato l'importo minore del premio. Per i non residenti in Italia le condizioni economiche sono comprovate mediante autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, articolo 46. In caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione precedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 articoli 75 e 76.

Articolo 3

(Commissioni)

1. Le Commissioni sono composte, per ogni sezione, da un minimo di tre ad un massimo di cinque esperti, come specificato nell'allegato A, nominati dal Ministero con decreto direttoriale, scelti tra personalità di chiara fama del mondo delle Arti, della Musica e della Cultura, purché non in servizio presso le istituzioni AFAM. Le funzioni di segreteria sono svolte da un assistente amministrativo, in servizio presso l'istituzione cui è affidata l'organizzazione della singola sezione.
2. Le Commissioni operano presso le istituzioni cui è stata affidata l'organizzazione e lo svolgimento delle selezioni finali, come indicato nell'allegato A.
3. Al termine dei lavori, che dovranno concludersi entro e non oltre il 20 maggio 2015 ciascuna Commissione comunica al Ministero entro 5 giorni i nominativi dei vincitori, con l'indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato la scelta.
4. Il giudizio delle Commissioni è inappellabile.
5. Ai componenti delle Commissioni non è corrisposto alcun compenso aggiuntivo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Articolo 4

(Procedure selettive – Istituti Superiori di Studi Musicali)

1. Entro il 7 marzo 2015 gli studenti interessati a partecipare al concorso di cui al presente bando devono presentare apposita domanda, per una delle sezioni di cui all'allegato A all'istituzione di appartenenza secondo modalità che saranno specificate dalle singole istituzioni ed adeguatamente pubblicizzate all'albo dell'istituto e nei siti internet.
2. I Consigli Accademici, avvalendosi delle competenti strutture didattiche (Dipartimenti e/o Consigli di corso), valutano le domande pervenute sulla base dei *curricula* accademici e del merito artistico di ogni studente e individuano quelli che potranno partecipare alle prove selettive nazionali. I Consigli Accademici devono comunque garantire l'elevata qualità artistica dei candidati ed in tal senso può essere selezionato da ciascuna istituzione al massimo uno studente per sezione, o un solo gruppo nel caso di ensemble.
3. Le procedure di cui ai precedenti commi dovranno concludersi entro il 21 marzo 2015.
4. Ciascuna istituzione invia l'elenco dei nominativi degli studenti selezionati alle Istituzioni organizzatrici della relativa sezione entro 28 marzo 2015.
5. Il Ministero, su proposta delle Istituzioni organizzatrici, pubblica entro il 21 febbraio 2015, i regolamenti per lo svolgimento delle singole prove concorsuali, sul sito www.miur.it e sul sito delle relative Istituzioni responsabili, indicate nell'allegato A.
6. I regolamenti di cui al comma 5 devono indicare:
 - la durata minima e massima dell'esecuzione musicale che è stabilita tra un minimo di dieci e un massimo di venti minuti;
 - la presenza di eventuali composizioni musicali da eseguire obbligatoriamente. Se presenti, queste composizioni non devono superare la durata complessiva di cinque minuti;
 - la presenza o meno di esecuzioni obbligatorie a prima vista, o di improvvisazioni estemporanee;
 - l'eventuale suddivisione del concorso in due fasi selettive. Alla seconda fase possono essere riesaminati fino ad un massimo dodici studenti. In tal caso il regolamento definisce anche la durata della seconda prova e la possibilità di ripetere brani già eseguiti nel primo turno;
 - se necessario il Conservatorio organizzante deve provvedere a mettere a disposizione uno o più pianisti e/o clavicembalisti, per accompagnare solisti che non dispongano di un loro accompagnatore.

Articolo 5

(Procedure selettive – Accademie di Belle arti)

1. Entro il 7 marzo 2015 gli studenti interessati a partecipare al concorso di cui al presente bando devono presentare apposita domanda all'istituzione di appartenenza per una delle sezioni di cui all'allegato A, secondo modalità che saranno specificate dalle singole istituzioni ed adeguatamente pubblicizzate all'albo dell'istituto e nei siti internet.
2. I Consigli Accademici, avvalendosi delle competenti strutture didattiche (Dipartimenti e/o Consigli di corso), valutano le domande pervenute sulla base dei *curricula* accademici e del merito artistico di ogni studente e individuano quelli che potranno partecipare alla selezione nazionale. I Consigli Accademici devono comunque garantire l'elevata qualità artistica dei candidati ed in tal senso possono essere selezionati da ciascuna Istituzione al massimo tre finalisti (studenti o gruppi composti da più persone) per sezione.
3. Le procedure di cui ai precedenti commi dovranno concludersi entro il 21 marzo 2015.
4. Ciascuna istituzione invia l'elenco dei nominativi degli studenti selezionati, corredato dalla documentazione necessaria per la valutazione, alle istituzioni organizzatrici delle relative sezioni entro il 28 marzo 2015.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

5. Il Ministero, su proposta delle Istituzioni organizzatrici, pubblica entro il 21 febbraio 2015, i regolamenti per lo svolgimento delle selezioni nazionali, sul sito www.miur.it e sul sito delle relative Istituzioni responsabili, indicate nell'allegato A.

Articolo 6

(Procedure selettive – Accademia Nazionale di Danza)

1. Entro il 7 marzo 2015 gli studenti interessati a partecipare al Concorso di cui al presente bando devono presentare apposita domanda indirizzata al Direttore dell'Accademia Nazionale di Danza, specificando la sezione del concorso cui intendono partecipare, Danza classica, Danza contemporanea, Coreografia, secondo modalità che saranno specificate dall'istituzione ed adeguatamente pubblicizzate all'albo dell'istituto e nel sito internet.
2. Le procedure di cui al precedente comma dovranno concludersi entro il 21 marzo 2015.
3. Il Ministero, su proposta dell'Accademia di Danza, pubblica entro il 21 febbraio 2015, il regolamento per lo svolgimento delle tre prove concorsuali sul sito www.miur.it e sul sito dell'Accademia.

Articolo 7

(Procedure selettive – Accademia Nazionale di Arte Drammatica)

1. Entro il 7 marzo 2015 gli studenti interessati a partecipare al Concorso devono presentare apposita domanda, indirizzata a segreteria.direttore@accademiasilviodamico.it specificando la sezione del concorso cui si intende partecipare, Regia o Recitazione, secondo modalità che saranno specificate dall'istituzione ed adeguatamente pubblicizzate all'albo dell'istituto e nel sito internet.
2. Le procedure di cui al precedente comma dovranno concludersi entro il 21 marzo 2015.
3. Il Ministero, su proposta dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, pubblica entro il 21 febbraio 2015, il regolamento per lo svolgimento delle due prove concorsuali sul sito www.miur.it e sul sito dell'Accademia.

Articolo 8

(Procedure selettive – Istituti Superiori per le Industrie Artistiche)

1. Per gli ISIA il premio è finalizzato a sviluppare la proposta di ricerca/progettuale degli studenti al fine di valorizzare le loro capacità e le loro attitudini progettuali.
2. Entro il 7 marzo 2015 gli studenti interessati a partecipare al Concorso devono presentare apposita domanda indirizzata alle istituzioni di appartenenza specificando la sezione del concorso cui si intende partecipare, Design del prodotto, Design della comunicazione, Design dell'immagine, Design sociale, secondo modalità che saranno specificate dall'istituzione ed adeguatamente pubblicizzate all'albo dell'istituto e nel sito internet. Gli studenti possono presentare domanda per una sola sezione.
3. I Consigli Accademici, avvalendosi delle competenti strutture didattiche, valutano le domande pervenute sulla base dei *curricula* accademici e del merito artistico di ogni studente e individuano quelli che potranno partecipare alle prove selettive nazionali. I Consigli Accademici devono comunque garantire l'elevata qualità artistica dei progetti e possono selezionare al massimo tre progetti per ogni sezione.
4. Le procedure di cui ai precedenti commi dovranno concludersi entro il 21 marzo 2015.
5. Ciascuna istituzione invia l'elenco dei nominativi degli studenti selezionati all'Istituzione organizzatrice entro il 28 marzo 2015.
6. Il Ministero, su proposta dell'Istituzione organizzatrice, pubblica entro il 21 febbraio 2015, il regolamento per lo svolgimento delle prove concorsuali, sul sito www.miur.it e sui siti degli ISIA.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Articolo 9

(Pubblicazione della graduatoria ed erogazione dei premi)

1. L'elenco dei vincitori di tutte le sezioni viene pubblicato entro il 29 maggio 2015 sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (www.istruzione.it).
2. L'attribuzione dei relativi premi avverrà previa presentazione da parte dei vincitori della dichiarazione del reddito ISEE, come indicato all'articolo 2.
3. Per i gruppi vincitori il premio sarà equamente diviso tra i singoli componenti.
4. La premiazione dei vincitori avverrà a Roma nell'ambito di una serata finale organizzata dal Ministero.

Articolo 10

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nell'assoluto rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Tali dati saranno trattati esclusivamente per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando. In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo e pubblicato sul sito internet del Ministero.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Prof. Marco MANCINI)

Roma, 30 GEN 2015